



Al Ministro dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

VISTI gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e, in particolare, l'articolo 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n.55;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro della Transizione ecologica;

VISTO il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 170 del 29 aprile 2022;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 23 marzo 2001, n. 93, "*Disposizioni in campo ambientale*" e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

VISTO l'articolo 68 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili", consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l'articolo 12, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

VISTA l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

VISTO il "*Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

VISTO il parere dell'Avvocatura generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'articolo 13 della Legge n.349/1986;

VISTA l'istanza, corredata di documentazione, presentata dall'Associazione denominata "*Corpo Nazionale Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie – C.O.N.G.E.A.V.*", datata 14 febbraio 2023 ed acquisita al prot.21362/MASE del 15/2/2023, tesa ad ottenere l'individuazione quale Associazione di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge n.349/86;

VISTA la nota prot.62055/MASE 19/4/2023, con la quale la Direzione generale risorse umane e acquisti ha richiesto, all'Associazione istante di far pervenire documentazione integrativa relativamente ad alcune criticità riscontrate sia in ordine al requisito di un ordinamento interno democratico, sia in merito all'azione di protezione ambientale svolta, in almeno le medesime cinque regioni, nel triennio precedente l'istanza;

VISTA la nota acquisita al prot. 99140/MASE del 16/6/2023 con la quale l'Associazione istante ha provveduto a fornire parte della documentazione richiesta;

VISTA la nota prot.139665/MASE del 4/9/2023, con la quale la Direzione generale risorse umane e acquisti ha comunicato all'Associazione, ai sensi dell'art.10*bis* della legge n. 241/1990, i motivi ostativi al mantenimento dell'individuazione di cui al citato art.13, dando facoltà all'istante di presentare documentazione integrativa, non risultando, di fatto, superate tutte le criticità riferite al requisito relativo all'azione di protezione ambientale svolta nel triennio in esame in almeno le medesime cinque regioni;

VISTE le note acquisite rispettivamente al protocollo n.145565/MASE e al n.145902/MASE del 14/9/2023 con le quali l'Associazione ha presentato le proprie osservazioni e ha provveduto a completare l'invio della documentazione richiesta dall'Amministrazione;

TENUTO CONTO che la Direzione generale risorse umane e acquisti ha riscontrato nella documentazione complessivamente prodotta dall'istante sia i previsti requisiti fondamentali riferiti alle finalità programmatiche e ad un ordinamento interno democratico, sia quelli riferiti alla continuità e rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale svolta dall'Associazione nel triennio precedente l'istanza in almeno le medesime cinque regioni;

ACQUISITA la proposta della Direzione generale risorse umane e acquisti, favorevole all'individuazione di cui all'art. 13 della legge n. 349/86 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti dell'associazione denominata "*Corpo Nazionale Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie – C.O.N.G.E.A.V.*";

CONSIDERATO che l'associazione denominata "*Corpo Nazionale Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie – C.O.N.G.E.A.V.*" risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

DECRETA

Articolo unico

(Individuazione ai sensi dell'art.13 della legge 349/1986)

1. **È individuata** l'Associazione denominata "*Corpo Nazionale Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie – C.O.N.G.E.A.V.*", con sede legale a Tivoli (RM) in vicolo dei Granai n.1 - C.F.94081610589 quale Associazione di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349.

2. È disposto, per l'effetto, l'inserimento dell'Associazione denominata "*Corpo Nazionale Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie – C.O.N.G.E.A.V.*" nell'Elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero.

3. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ogni eventuale modifica statutaria, di legale rappresentanza, di sede legale, del contatto di posta elettronica certificata, nonché delle informazioni pubblicate nel sopracitato *Elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute*, pubblicato sul sito istituzionale del Dicastero.

4. Il presente decreto sarà trasmesso all'Associazione denominata "*Corpo Nazionale Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie – C.O.N.G.E.A.V.*" a cura della Direzione generale risorse umane e acquisti e pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

On. Gilberto Pichetto Fratin

